



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 29/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 18:43 presso il Sala Consiliare "Mario Zanobini", si svolge il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, alla presenza dei seguenti componenti:

	Pres.	Ass.
FOSSI GIAMPIERO	X	
CAMPIGLI MASSIMO	X	
CIRRI CLAUDIA		X
ZACCARIA DOMENICO		X
BALLERINI DINO	X	
AWEIS MOHAMED ABUKAR	X	
NUTI FABIO		X
BOSCOLO DANIELE	X	
VALGUARNERA VIOLA	X	
QUARESIMA MARCELLO	X	
BINELLA ELISA	X	
MANNELLI MATTEO	X	
VINATTIERI GIANNI	X	
LULLI SIMONE	X	
DE FRANCO VINCENZO	X	
MORELLI ANTONIO	X	
SCALA LUCA	X	
TOTALE	14	3

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Campigli, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 16 dello Statuto comunale.

Ad essa partecipa il Segretario Generale Paola Anzilotta, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni: DI NATALE ANDREA, SCALINI GABRIELE

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell'esito della votazione i Sigg. BALLERINI DINO, AWEIS MOHAMED ABUKAR, LULLI SIMONE, dando atto che lo svolgimento del dibattito viene integralmente registrato in formato digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'unità U.O. Tributi di seguito riportata:

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'unità SETTORE 5 - Servizi Finanziari di seguito riportata:

VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 29/12/2023, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Settore dal 01/01/2024 fino al 30/06/2024;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 70 e n. 71 del 20 dicembre 2023, immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2025-2026;

ATTESO, inoltre, che con delibera n. 199 del 28 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 2024/2026, di cui all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che la Legge Regione Toscana n. 69/2011 avente ad oggetto "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" prevede all'art. 31, co. 1, che *“per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti”* che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

CONSIDERATO che in data 28/03/2023 con protocollo n. 8278, Ato Toscana Centro ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025 revisionato per il costituito ambito tariffario sovracomunale n. 1, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che in data 16/04/2024 con protocollo n. 10851, Ato Toscana Centro ha trasmesso l'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025 per i comuni della gestione ALIA servizi ambientali spa;

DATO ATTO che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 3 co. 5-quinquies del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 il quale stabilisce che «A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»;

CONSIDERATO che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che l'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025 per i comuni della gestione Alia servivi ambientali S.p.a è stato approvato con deliberazione n. 3 in data 11.04.2024 da parte dell'organismo territoriale competente ATO Toscana Centro (**Allegato 1**);

DATO ATTO che il corrispettivo per il servizio di base ed accessori procedente dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2024, come trasmesso da Alia, relativamente al Comune di Signa è costituito dai seguenti importi, basati sul PEF 2024:

- Costi Fissi	€ 2.273.129,00
- Costi Variabili	€ 2.873.010,00
Totale	€ 5.146.139,00

RITENUTO opportuno:

- 1) ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), mantenere invariata, rispetto al 2023, la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenze domestiche e non domestiche, nella misura del 44,38% per le utenze domestiche e del 55,62% per le non domestiche; (**Allegato 2**);
- 2) per l'anno 2024, di approvare i coefficienti utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), (**Allegato 3**);

VISTO lo schema di tariffe unitarie per l'anno 2024 per ciascuna categoria di utenza, tenendo conto delle superfici assoggettabili, come da prospetto in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**);

VALUTATA l'opportunità di confermare anche per l'anno 2024, all'interno della categoria non domestica relativa agli alberghi senza ristoranti, categoria n. 8, la riduzione del 60% della parte variabile della tariffa per tutte le utenze con immobili i cui metri quadri risultano inferiori a 100,00, in quanto la potenziale produzione di rifiuti risulta simile all'utenza domestica;

RITENUTO di confermare che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate previste dall'art. 20 comma 3 del Regolamento Comunale, sarà provveduto anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo e da riversare alla Provincia stessa, come previsto dall'art. 1, co. 666 della L. n. 147/2013;

VISTI l'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 i quali sanciscono il principio della obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;

DATO ATTO che la TARI si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte in categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per

l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore 5 funzionario EQ Alessandro Corrieri sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Beatrice Campopiano ed il Responsabile del provvedimento è il Dott. Alessandro Corrieri e che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti degli stessi;

SI PROPONE:

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2024 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e i relativi coefficienti richiamati in premessa, in conformità al PEF approvato da ATO TOSCANA CENTRO con deliberazione n. 3 in data 11.04.2024 (**Allegato 1; Allegato 2 e Allegato 3**);

- 3) **DI APPROVARE** la riduzione della sola parte variabile della tariffa che verrà applicata nella rata corrispondente al pagamento del saldo 2024 per tutte le utenze non domestiche rientranti nella categoria n. 8 che rispettino il limite di 100 mq per immobile, applicando la percentuale di riduzione del 60% della tariffa variabile;
- 4) **DI DARE ATTO** che sono confermate le scadenze ai sensi dell'articolo 20 del regolamento del tributo;
- 5) **DI DISPORRE** che copia conforme del presente atto venga trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante apposito inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;
- 6) **DI RICHIEDERE** l'immediata eseguibilità del presente secondo l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la tempestiva predisposizione degli avvisi TARI per l'anno 2023;
- 7) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio;
- 8) **DI INDIVIDUARE** il responsabile del presente provvedimento nella persona di Alessandro Corrieri;
- 9) **DI INFORMARE** che, ai sensi dell'art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Preso atto dell'esposizione dell'Assessore Scalini

Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori sopra nominati:

Membri assegnati:	n.17
Presenti:	n.14
Votanti:	n.13
Voti Favorevoli:	n.8 (Partito Democratico, Fare Insieme, Noi Siamo Signa)
Voti Contrari:	n.5 Vinattieri, Lulli (Uniti Per Signa), Scala (Lega-Salvini Premier), De Franco (Signa Libera- Fratelli d'Italia, Morelli (Gruppo Misto)
Astenuti:	n.1 Mannelli (Gruppo Misto)

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori sopra citati

Membri assegnati: n.17
Presenti: n.14
Votanti: n.8
Voti Favorevoli: n.8 (Partito Democratico, Fare Insieme, Noi Siamo Signa)
Voti Contrari: n.0
Astenuti: n.6 Vinattieri, Lulli (Uniti Per Signa), Scala (Lega-Salvini Premier), De Franco (Signa Libera- Fratelli d'Italia, Morelli, Mannelli (Gruppo Misto)

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Paola Anzilotta

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**
Massimo Campigli

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*